



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 82 del 14.11.2013

Oggetto: Esercizio finanziario 2013 – decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con legge 28 ottobre 2013, n. 124, applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) – provvedimenti conseguenti.

L'anno **duemilatredici** il giorno **quattordici** del mese di **novembre** alle ore 19,00, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme d'uso.

Presiede l'adunanza il dott. GERARDO CAPOZZA nella sua qualità di Sindaco

CAPOZZA GERARDO	SINDACO	P
MARIANI PIETRO GERARDO	ASSESSORE	P
BRACCIA ANGELO MARIA	ASSESSORE	A
CAPUTO MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
CAPUTO FIORELLA	ASSESSORE	P

TOTALE PRESENTI 4 ASSENTI 1

Assiste il Segretario comunale Dr. DE VITO NICOLA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Pareri resi ai sensi dell'art.49 della D. L. gs. n. 267/2000:

Parere favorevole del responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica:

..... *F.to PAG. GERARDO REGILIO*

Parere favorevole per la regolarità contabile:

..... *F.to PAG. GERARDO REGILIO*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- i commi 8 e 9 del citato art. 14 prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base ad una tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

VISTO l'art. 5, comma 4-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, nel testo introdotto dalla relativa legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, il quale prevede: *"In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso."*

RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà prevista dalla norma sopra citata, confermando, anche per l'anno 2013, il regime di prelievo applicato per l'anno 2012 per i rifiuti solidi urbani, e cioè la TARSU di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

CONSIDERATO, infatti, che l'applicazione della TARES, così come prevista dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, avrebbe determinato un notevole inasprimento tariffario sia nei riguardi di talune utenze domestiche, specie per i nuclei familiari più numerosi, e sia nei riguardi di talune utenze non domestiche;

RITENUTO, quindi, determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno;

VISTO l'art. 11, comma 3, primo periodo, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26, il quale stabilisce che i costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, compresi quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza:

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 30 del 15.06.2012 con la quale sono state determinate le tariffe della TARSU per anno 2012:

RITENUTO di confermare le citate tariffe anche per l'anno 2013:

DATO ATTO, altresì, che con l'applicazione del regime di prelievo in vigore per l'anno 2012 trovano applicazione, anche per il 2013, le addizionali di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, e che la quota di competenza del comune (ex ECA), pari al 10%, concorre a determinare la copertura del costo del servizio:

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 51 del 28.06.2013, modificata con delibera di G.C. n. 76 del 05.11.2013, con la quale sono state stabilite le rate della TARES ai sensi dell'art. 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35:

RITENUTO di dover fissare al 16 dicembre 2013 il termine di pagamento della rata di saldo della tassa, che verrà calcolata in base al regime di prelievo TARSU, fatta comunque salva la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (30 centesimi di euro a metro quadro), il cui gettito va allo Stato;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

a voti unanimi legalmente resi e verificati:

DELIBERA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di confermare, anche per l'anno 2013, il regime di prelievo relativo ai rifiuti solidi urbani applicato per il 2012, e cioè la TARSU di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

3) Di confermare, anche per l'anno 2013, le tariffe TARSU stabilite con deliberazione G.C. n. 30 del 15.06.2012, cui si fa espresso ed integrale rinvio;

4) Di fissare al 16 dicembre 2013 il termine di pagamento della rata di saldo della tassa, che verrà calcolata in base al regime di prelievo TARSU, fatta comunque salva la maggiorazione prevista dall'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (30 centesimi di euro a metro quadro), il cui gettito va allo Stato;

5) Di incaricare il Responsabile del servizio contabile degli adempimenti consequenziali, compresa la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento.

Con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.TO DOTT. CAPOZZA GERARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00, con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

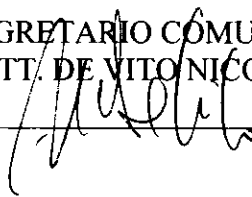
Li, 18 novembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 18 novembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DE VITO NICOLA



DOCUMENTO AMMINISTRATIVO
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
- DIC 18/11/2013 03/12/2013
- C.F.P.

